



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA - ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE

1 2 AGO. 2005
BEGRETERIA

A Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

Prot.7545/ORD/U08/V17

Roma,

e. n.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

All'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione

> Villa Falconieri 00044 FRASCATI

OGGETTO: INVALSI: somministrazione prove per la valutazione degli apprendimenti.

Pervengono sempre più spesso istanze da parte di docenti e di collegi di docenti di varie istituzioni scolastiche, disseminate sul territorio nazionale, con le quali vengono espressi dubbi, preoccupazioni e suggerimenti sulle modalità ed i contenuti delle prove somministrate dall' INVALSI ai fini della valutazione degli apprendimenti degli alunni per l'anno scolastico 2004-05.

Si rende, pertanto, necessario che le SS.LL. forniscano chiarimenti a quelle scuole del proprio ambito di competenza che hanno manifestato perplessità in merito a tale materia.

In particolare, gli aspetti più salienti delle lamentele espresse riguardano la preoccupazione che le prove possano esprimere un giudizio di



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione Direxione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

merito sia sui singoli studenti che sugli stessi docenti, ponendo in competizione le stesse istituzioni scolastiche.

Un altro aspetto ricorrente è quello di ritenere non obbligatorie le prove in questione in quanto contrastanti con il principio dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento.

Appaiono, infine, propositive alcune osservazioni meritevoli di essere esaminate, concernenti i contenuti di ordine scientifico e metodologico, che sono di esclusiva competenza dello stesso INVALSI.

Al riguardo, appare necessario premettere che le valutazioni di sistema e degli apprendimenti sono attivate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione quali compiti istituzionali previsti per lo stesso Ente con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, che, per altro, vengono ribadite con la direttiva annuale del Ministro.

La somministrazione di tali prove deve intendersi pienamente legittima in quanto anche conseguente all'applicazione dell'art.3, lettera b, della legge 28/03/2003, n.53, nonché degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo n.59 del 2004, che conferiscono carattere prescrittivo alle indicazioni nazionali riguardanti la riforma del primo ciclo.

Non sussistono, quindi, dubbi sull'obbligatorietà dei test somministrati dall'INVALSI, fermo restando che tale sistema di valutazione si affianca e non si sostituisce sia a quello degli apprendimenti e dei comportamenti dei singoli studenti, sia alla certificazione delle competenze personali degli allievi che la norma affida esclusivamente ai docenti (art.3, lettera a, 1.53/2003).

Appare, inoltre, necessario precisare che con la predetta valutazione non si intende assolutamente esprimere un giudizio né sui singoli studenti, né sui docenti. I test sono, infatti, trattati dall'INVALSI in maniera del tutto anonima e, pur essendo l'unità minima di elaborazione rappresentata dal singolo studente, nelle statistiche medie restituite alle istituzioni scolastiche, per la conseguente attività di autovalutazione, viene posta in risalto l'intera classe e non il singolo studente. Si aggiunge, inoltre, che, per



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

garantire l'anonimato dello studente, a questi viene attribuito un codice casuale diverso da quello noto alle istituzioni scolastiche.

In ultima analisi, è importante sottolineare che gli esiti della valutazione in questione forniscono da un lato, ai decisori politici, elementi statistici di riflessione critica per verificare la validità dei nuovi indirizzi didattici e pedagogici e per orientare le politiche formative nazionali e regionali e, dall'altro lato, alle istituzioni scolastiche, occasioni e stimoli per poter migliorare la qualità dei processi dell'insegnamento, dell'autovalutazione di istituto e delle tecniche di valutazione.

Si evidenzia, altresì, che a differenza dell'a.s. 2004-05 per il prossimo anno scolastico la somministrazione delle prove sarà effettuata contestualmente su tutto il territorio, stabilendo un'unica data per il loro svolgimento, criterio, questo, previsto nella direttiva ministeriale n.49 del 6 maggio 2005, con la quale sono state fornite indicazioni generali per l'attività istituzionale dell'INVALSI in materia di valutazione obbligatoria di sistema e degli apprendimenti delle scuole del primo ciclo.

Per quanto concerne, invece, i suggerimenti propositivi rappresentati dai docenti nelle loro istanze, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione, cui la presente è diretta per conoscenza, vorrà verificarne la validità sul piano scientifico e metodologico al fine di tenerne conto in occasione della somministrazione delle prossime prove.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
- Silvio Criscuoli -